

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
LOMBARDIA**

Ricorso

nell'interesse della **Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi – FNOB** (c.f. 80069130583) in persona del Presidente pro tempore Sen. Vincenzo D'Anna, e del **Consiglio dell'Ordine dei Biologi della Lombardia** (c.f.97916730159) in persona del Commissario Straordinario Dott. Piero Sapia, giusta procure speciali rilasciate su fogli separati che verranno depositate con modalità telematiche unitamente al presente atto, si da considerarsi apposte in calce ai sensi dell'art. 8 del D.P.C.M. n. 40/2016, dagli Avv.ti Giovanni Crisostomo Sciacca (c.f. SCCGNN45T13H501K) e Marcello Marra Marcozzi (c.f. MRRMCL89T16H501T), domiciliati fisicamente nel loro studio in 00187 Roma, Via di Porta Pinciana n. 6 (FAX 06/6792920) e digitalmente presso i loro indirizzi di posta elettronica certificata:

giovannicrisostomosciacca@ordineavvocatiroma.org

marcellomarramarcozzi@ordineavvocatiroma.org

contro

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (c.f. 09315660660) in persona del Direttore Generale pro tempore

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DELLE PIÙ IDONEE MISURE CAUTELARI

1) dell'“*Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato – incarico e/o supplenza - per il profilo di:*

Dirigente Farmacista per la disciplina di Patologia Clinica da assegnare alla S.C. Analisi Chimico Cliniche”, pubblicato il 4.2.2026 (doc. 1);

2) di ogni anteriore atto connesso, anteriore o successivo

Fatto

1. Con Avviso pubblicato il 4.2.2026 l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (per brevità, anche “il Niguarda”) ha bandito una pubblica selezione, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato – incarico e/o supplenza - per il profilo di Dirigente Farmacista per la disciplina di Patologia Clinica da assegnare alla S.C. Analisi Chimico Cliniche, richiedendo, quali requisiti specifici:

- diploma di laurea vecchio ordinamento in Farmacia ovvero laurea magistrale o specialistica in Farmacia
- specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso
- abilitazione all'esercizio della professione di Farmacista
- iscrizione all'Albo dei Farmacisti

2. Il concorso pubblico per l'accesso alla dirigenza sanitaria può essere indetto esclusivamente in una delle discipline espressamente previste dall'art. 4 del D.P.R. 20.12.1997, n. 484 (“Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale” - doc. 2): mentre alla lett. E) “Categoria professionale dei biologi), n. 4, è prevista la disciplina “Patologia clinica ricompresa nell'area della medicina”, tale disciplina non è prevista alla lett. D) “Categoria professionale dei farmacisti”.

3. Ne consegue che il bando si pone di fuori del perimetro legale della normativa di settore, consentendo illegittimamente alla figura professionale

del Farmacista l'accesso alla dirigenza nella disciplina di Patologia clinica e in particolare nel Laboratorio di Analisi Chimico- Cliniche, riservata ad altre categorie professionali tra le quali quella del Biologo, come si dimostrerà nel prosieguo.

*

Onde prevenire eventuali obiezioni in ordine alla legittimazione della FNOB e dell'Ordine dei Biologi della Lombardia a contrastare gli atti impugnati, si rammenta che, per fermissima giurisprudenza, gli ordini professionali sono legittimati a difendere in sede giurisdizionale gli interessi della categoria di soggetti di cui abbiano la rappresentanza istituzionale qualora si tratti della violazione di norme poste a tutela della professione stessa, o allorché si tratti comunque di conseguire determinati vantaggi - sia pure di carattere strumentale - giuridicamente riferibili all'intera categoria: *“Invero ‘sussiste la legittimazione dell'Ordine professionale ad agire contro procedure di evidenza pubblica ritenute lesive dell'interesse istituzionalizzato della categoria da esso rappresentata, interesse non identificabile con la mera sommatoria degli interessi individuali dei singoli appartenenti e dunque non condizionato da eventuali conflitti tra questi ultimi.’ Consiglio di Stato, Sezione V, 03 novembre 2021, n. 7336)”* (così, sulla legittimazione dell'Ordine Nazionale dei Biologi Cons. Stato, Sez. VI, 8 luglio 2024, n. 7259).

Nel caso di specie, la Federazione Nazionale dell'Ordine dei Biologi e l'Ordine dei Biologi della Lombardia denunciano la violazione delle norme poste a tutela del corretto svolgimento delle procedure concorsuali inerenti al profilo professionale del Biologo.

Diritto

I.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 20.12.1997, n. 484.

Violazione dell'art. 3 della L.24.5.1967. Eccesso di potere per difetto e/ travisamento dei presupposti.

I requisiti specifici richiesti nel bando (par. 1) sono:

- laurea magistrale in Farmacia;
- specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso (scuola di patologia clinica con accesso anche ai farmacisti);
- iscrizione all'Albo dei Farmacisti.

Tali requisiti contrastano con la previsione di legge secondo cui un concorso pubblico per l'accesso alla dirigenza sanitaria può essere indetto esclusivamente in una delle discipline espressamente previste dall'art. 4 del D.P.R. 20.12.1997, n. 484 (doc. 2), che tuttora trova applicazione, e così dispone:

1. Gli incarichi di secondo livello dirigenziale per i profili professionali del ruolo sanitario possono essere conferiti esclusivamente nelle discipline stabilite con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di perfezionamento dell'accordo di cui all'articolo 7, comma 6, le discipline sono quelle di seguito indicate:

[...]

D) Categoria professionale dei farmacisti

che comprende i laureati in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche

- 1) Farmacia ospedaliera
- 2) Farmaceutica territoriale
- 3) I laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche possono, altresì, accedere agli incarichi di secondo livello in:
 - a) Biochimica clinica, ricompresa nell'area della medicina diagnostica e dei servizi;
 - b) Chimica analitica, ricompresa nell'area di chimica.

Non è prevista la disciplina Patologia Clinica (da assegnare alla S.C. Analisi Chimico Cliniche).

Diversamente, questa è espressamente prevista per:

E) Categoria professionale dei biologi

[...]

4) Patologia clinica ricompresa nell'area della medicina diagnostica e dei servizi

La normativa dianzi trascritta non consente pertanto all'Amministrazione alcuna valutazione discrezionale, ond'è che il bando impugnato, riservando l'incarico dirigenziale nella disciplina Patologia Clinica ad una figura professionale di Farmacista anziché ad una delle figure professionali cui è consentito tale accesso, tra cui quella del Biologo, si pone in contrasto con una disposizione di legge che non consente interpretazioni diverse da quella letterale: “i profili professionali del ruolo sanitario possono essere conferiti esclusivamente nelle discipline stabilite”.

II.

Eccesso di potere per difetto dei presupposti.

Il D.P.C.M. 10.2.1984, recante “Indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti minimi di strutturazione, di dotazione strumentale e di qualificazione funzionale del personale dei presidi che erogano prestazioni di diagnostica di laboratorio”, dispone all'art. 8 (doc. 3) circa l'“*Organico e qualificazione funzionale del personale*” quanto segue: per il personale dei laboratori di analisi chimico-cliniche, sono previsti dirigenti Medici o Biologi o Chimici, che firmano i risultati delle analisi (refertazione).

Nell'organico non sono previsti dirigenti né personale laureato in Farmacia.

L'Amministrazione ha quindi esercitato il potere in assenza delle condizioni necessarie previste dalla legge, con palese eccesso di potere per difetto dei presupposti.

III.

Violazione e falsa applicazione della L. 24.5.1967, n. 396. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 5.6.2001, n. 328. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165. Eccesso di potere per illogicità manifesta.

La fondatezza dei motivi che precedono ha portata assorbente, ma obbligo di difesa impone dedurre la illegittimità del bando anche sotto altro profilo. Per la valutazione dei titoli e colloqui (par. 5) la Commissione esaminatrice dispone di 60 punti di cui 40 al colloquio, che “verterà sulle materie inerenti alla disciplina a bando nonché sui compiti connessi alla funzione da ricoprire”.

Il bando prosegue evidenziando in grassetto che:

Nell'ambito della valutazione del curriculum formativo e professionale e/o del colloquio, verrà dato particolare rilievo all'esperienza nei seguenti aspetti:

- analisi delle sostanze d'abuso, su siero e urine;
- monitoraggio terapeutico dei farmaci (antibiotici, antimicotici, antivirali, antiepilettici, immunosoppressori, anticorpi monoclonali, antidepressivi, glicosidi digitali) e impiego di softwares per l'ottimizzazione dei dosaggi di farmaci;
- dosaggio fattori della coagulazione, test di funzionalità piastrinica, test di attivazione della fibrina, test per anticorpi antifosfolipidi;
- analisi di chimica clinica (elettroliti, enzimi, chimica clinica generale e speciale) e immunometria (marcatori cardiaci, tumorali, di sepsi, di rimodellamento osseo, di funzionalità tiroidea, ormoni, farmaci);
- esame chimico-fisico delle urine e sedimento urinario, liquidi cavitari;
- analisi delle proteine specifiche, test di elettroforesi siero- e urinoproteica, immunotipizzazione delle componenti monoclonali su siero e urine, valutazione

morfologica e immunofissazione delle crioglobuline, marcatori di neurodegenerazione e bande oligoclonali liquorali

Il che è dire che “i compiti connessi alla funzione da conferire” al Dirigente Farmacista di cui si ritiene necessari la S.C. Analisi Chimico Cliniche del Niguarda sono quelli sopra elencati, alla cui “esperienza” “verrà dato particolare rilievo”.

Orbene, tutte le dianzi elencate attività, valutabili ai fini dell’esperienza nell’ambito del curriculum formativo e professionale e/o del colloquio, rivelano le attività che questo Farmacista Dirigente dovrà svolgere, che però formano oggetto e competono alla professione di Biologo (cfr. art. 3 L. n. 696/1967 e art. 31, co. 1, del D.P.R. n. 328/2001) nonché a quelle di Medico e di Chimico e non rientrano nelle competenze della professione di Farmacista.

Ne consegue che il bando, attribuendo rilievo ad attività estranee al perimetro legale della professione di Farmacista e riservate ad altre categorie professionali, tra le quali quella dei Biologi, si pone, anche per questo, in contrasto con la normativa di settore

Al riguardo, a nulla varrebbe richiamare i servizi erogati nell'ambito delle c.d. *Farmacie dei servizi* di cui al D.lgs. 3.10 2009 n. 153, trattandosi specificamente di attività eseguibili esclusivamente mediante apposite tecnologie per l'effettuazione di test semplificati, “... restando in ogni caso esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti” (art. 1, co. 2, lett. e – doc. 4),

Quelli connessi alla professione di Farmacista sono in sostanza solo i test autodiagnostici di prima istanza e i test diagnostici ad uso professionale per analisi decentrate eseguibili esclusivamente attraverso prelievo di sangue

capillare o prelievo del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo (art.1, c.2 D.Lgs. 153/2009), che non necessitano, ai fini del mero utilizzo dei dati, di un referto sottoscritto da un Dirigente di laboratorio abilitato.

In conclusione, le attività attribuite al profilo di “Dirigente Farmacista” messo a concorso appaiono riconducibili ad attività di competenza, per espressa previsione di legge, del Biologo (nonché del Medico e del Chimico) e, quindi, lesive delle competenze riservate dalla legge a tale categoria, oltre a rendere il bando stesso incongruo e contrario ai principi di coerenza e adeguatezza di cui all’art. 35 del D. lgs. 30.3.2001, n. 165.

Domanda cautelare

Il fumus boni iuris è stato diffusamente illustrato.

La natura del provvedimento impugnato rende, altresì, evidente la ricorrenza del periculum in mora, poiché la mancata concessione della tutela cautelare ritenuta più opportuna rischierebbe di far proseguire il concorso gravato, frustrando il l’interesse istituzionalizzato della categoria dei Biologi competenti per legge in materia e limitando la procedura selettiva ad una figura professionale, quella dei Farmacisti, sempre per legge estranei ai compiti da svolgere nel Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche del Niguarda, nonché ad eventualmente consolidare l’affidamento alla partecipazione al concorso in candidati privi di titolo adeguato.

Istanza di misure cautelari presidenziali ex art. 56 c.p.a.

Il bando è stato pubblicato il 4 febbraio scorso ed il colloquio si espletterà – con grande fretta – il 3 marzo prossimo.

Il colloquio verrebbe espletato da candidati inidonei prima dei termini dilatori ex art. 55 c.p.a. per la fissazione della camera di consiglio, con evidente frustrazione della cautela richiesta, donde ricorrono i presupposti di estrema gravità e urgenza voluti dal successivo art. 56 c.p.a.

Si chiede pertanto che il Sig. Presidente del TAR adito voglia disporre con suo decreto la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati.

*

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Avviso pubblico 4.2.2026 (provvedimento impugnato);
- 2) Art. 4 D.P.R. 484/1997;
- 3) Art. 8 D.P.C.M. 10.2.1984;
- 4) Art. 1 D.Lgs. 153/2009.

P.Q.M.

Si chiede, **previa tutela cautelare**, l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e, pertanto, si versa il contributo unificato pari a € 650,00.

Roma, 18 febbraio 2026

Avv. Giovanni Crisostomo Sciacca

Avv. Marcello Marra Marcozzi